

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 897

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DEMARCHI

Presentata il 30 gennaio 1964

Credito agevolato di esercizio per i gruppi di acquisto collettivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per un efficace contenimento dei costi di distribuzione, si dimostrano particolarmente utili tutte quelle forme di collaborazione tra commercianti, che si concretano essenzialmente nella costituzione di catene volontarie e gruppi di acquisto tra dettaglianti.

Queste iniziative, che rappresentano una dimostrazione dello spirito di rinnovamento

che anima i commercianti, dovrebbero essere al massimo agevolate, onde consentire un potenziamento dei gruppi di acquisto tra commercianti, oggi non in grado di poter assolvere appieno ai loro scopi statutari.

Allo scopo pertanto di poter favorire lo sviluppo di queste utilissime forme di collaborazione tra le categorie commerciali, si propone la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445 per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie ed alle medie e piccole imprese commerciali, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine ai consorzi per acquisti collettivi costituiti tra commercianti, per il finanziamento delle operazioni commerciali inerenti ad acquisti fatti in Italia od all'estero di merci e prodotti costituenti oggetto di commercio dei consorziati.

ART. 2.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio fisserà annualmente i limiti

dei finanziamenti, in relazione alle esigenze delle diverse provincie nelle quali i gruppi operano.

ART. 3.

Il tasso di interesse per dette operazioni sarà del 5 per cento (cinque per cento) annuo comprensivo di ogni onere o spesa.

ART. 4.

Le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge saranno accordate esclusivamente a quegli organismi di categoria, catene volontarie, o gruppi di acquisto, regolarmente costituiti in consorzi di esercenti con responsabilità illimitata dei consorziati.